

**REGOLAMENTO (CE) N. 3102/94 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 <sup>(4)</sup>; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare in materia di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico suddetto; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(6)</sup>, e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;considerando che occorre, di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato dalregolamento (CE) n. 1742/94 <sup>(8)</sup>, che non sono conformi alle modalità comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2790/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono soppressi gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2224/92.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.<sup>(7)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 19.